

## **Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)**

### **(Ordinanza 2 COVID-19)**

**(Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro)**

### **Modifica del 16 aprile 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 2 lett. c ed e, cpv. 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q*

<sup>2</sup> Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- c. bar, nonché discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;
- e. *Abrogato*

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l'articolo 6a:

- l. funerali nella cerchia familiare;
- o. centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio e i fiorai;
- p. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
- q. strutture servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.

RS .....

<sup>1</sup> RS **818.101.24**

*Art. 6a* Piano di protezione

<sup>1</sup> I gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni secondo l'articolo 6 capoverso 3 devono garantire, mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano di protezione, che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:

- a. i clienti, i visitatori e i partecipanti; e
- b. le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione.

<sup>2</sup> L'UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione.

<sup>3</sup> Le associazioni di categoria o professionali elaborano per quanto possibile piani generali per il rispettivo settore che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso 2. A tal fine consultano le parti sociali.

<sup>4</sup> Per l'elaborazione dei loro piani di protezione i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

<sup>5</sup> Le autorità cantonali competenti chiudono singole strutture o vietano singole manifestazioni se non dispongono di un piano di protezione adeguato o non lo rispettano.

*Art. 6b**Ex art. 6a**Art. 6b cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 8. ...

*Art. 10b cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti. Se escono di casa, prendono provvedimenti particolari per poter rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

<sup>3</sup> Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato 6 in base a criteri medici. L'elenco non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.

<sup>4</sup> L'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 6.

*Art. 10c* Obblighi del datore di lavoro concernenti la protezione della salute dei lavoratori particolarmente a rischio

<sup>1</sup> Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

<sup>2</sup> Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza

modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

<sup>3</sup> Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato in cui possa essere mantenuta la distanza minima di 2 metri; oppure
- b. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

<sup>4</sup> Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

<sup>5</sup> Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati.

<sup>6</sup> I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4 o se, per motivi particolari, considerano per sé stessi troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

<sup>7</sup> Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.

<sup>8</sup> I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

*Art. 12 cpv. 7 e 8*

<sup>7</sup> *Abrogato*

<sup>8</sup> I provvedimenti di cui al capitolo 3 (art. 5–8) e all'articolo 10*f* capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 10 maggio 2020.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 6 secondo la versione qui annessa.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2020 alle ore 00.00.

<sup>2</sup> Le modifiche degli articoli 10*b* e 10*c* entrano in vigore il 17 aprile 2020 alle ore 00.00<sup>2</sup>.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 6*  
(Art. 10b cpv. 3)

## **Categorie di persone particolarmente a rischio**

### **1. Ipertensione arteriosa**

- Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio
- Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

### **2. Malattie cardiovascolari**

#### **2.1 Criteri generali**

- Cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II e NT-pro BNP  $>$  125 pg/ml
- Pazienti con fattori di rischio cardiovascolare  $\geq$  2 (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa)
- Ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica
- Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR  $<$ 60ml/min)

#### **2.2 Altri criteri**

##### **2.2.1 Cardiopatie coronariche**

- Sindrome coronarica acuta (SCA) del tipo STEMI e NSTEMI negli ultimi 12 mesi
- Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica (indipendentemente da un'eventuale precedente rivascolarizzazione)

##### **2.2.2 Malattie delle valvole cardiache**

- Stenosi della valvola nativa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale
- Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare
- Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee

##### **2.2.3 Insufficienza cardiaca**

- Cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II o NT-pro BNP  $>$  125pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFfrEF)
- Cardiomiopatie di tutte le eziologie

- Ipertensione arteriosa polmonare

### **2.2.4 Aritmie cardiache**

- Tutte le forme di aritmia cardiaca (bradicardia/tachicardia), in aggiunta a un criterio generale
- Fibrillazione atriale
- Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale
- Precedente cardioablazione, in aggiunta a un criterio generale

### **2.2.5 Cardiopatie congenite dell'adulto**

- Tutte le forme di cardiopatia congenita

## **3. Malattie croniche delle vie respiratorie**

- Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II-IV
- Enfisema polmonare
- Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate
- Malattie polmonari interstiziali
- Cancro attivo ai polmoni
- Ipertensione arteriosa polmonare
- Malattia vascolare polmonare
- Sarcoidosi attiva
- Fibrosi cistica
- Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.)
- Pazienti sottoposti a respirazione artificiale
- Apnea del sonno in concomitanza con altri fattori di rischio (p. es. adiposità)

## **4. Diabete**

- Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c > 8 %

## **5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario**

- Immunodepressione severa (p. es. CD4+ < 200µl)
- Neutropenia ≥ 1 settimana

- Linfocitopenia  $<0.2 \times 10^9/L$
- Immunodeficienze ereditarie
- Assunzione di farmaci che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.)
- Linfomi aggressivi (tutti i tipi)
- Leucemia linfatica acuta
- Leucemia mieloide acuta
- Leucemia promielocitica acuta
- Leucemia prolinfocitica a cellule T
- Linfomi primari del sistema nervoso centrale
- Trapianto di cellule staminali
- Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL))
- Anemia aplastica con terapia immunosoppressiva
- Leucemia linfatica cronica
- Asplenia / Splenectomia
- Mieloma multiplo
- Anemia falciforme

## **6. Cancro**

- Malattie tumorali in corso di trattamento medico